


Aspetti contrattuali dei SEU

11 Settembre 2015

Avvocato Emilio Sani

Partner, Macchi di Cellere Gangemi

Via Serbelloni, 4 - 20122 Milano - Tel 02 763281



Avv. Emilio Sani

e.sani@macchi-gangemi.com

I presupposti da esaminare preventivamente

- La possibilità di massimizzare il valore di vendita dell'energia per il 100 % o quasi dell'energia venduta per le caratteristiche di consumo del Cliente o (molto più semplicemente) per l'applicabilità dello scambio sul posto. Lo scambio sul posto sarà applicabile solo fino a 500 kW con beneficio ridotto e 200 kW con beneficio pieno e soltanto se il Cliente sarà anche Gestore/Produttore dell'impianto di produzione o se il cliente acquisterà il 100 % dell'energia prodotta dal produttore terzo ivi inclusa l'energia non consumata e da immettere in rete
- Se vi sia elevata incidenza degli oneri di sistema e di rete pagati dal Cliente. A seconda della tipologia di cliente gli oneri incidono in maggiore o minore misura. I soggetti sui quali incidono di più sono i consumatori a forte consumo in bassa tensione e quelli in media;
- Se per la tipologia di consumo del cliente le accise sono o meno un onere rilevante. Se l'impianto è in autoproduzione (cioè con il cliente che riveste anche la qualifica di Gestore/Produttore dell'impianto di produzione) si può infatti avere con il SEU anche l'esenzione dalle accise per l'energia autoprodotta, che può costituire un vantaggio significativo;

I presupposti da esaminare preventivamente /2

- Se il bene sia qualificabile come bene mobile o bene immobile. La qualifica come bene mobile da un doppio vantaggio da una parte consente di risparmiare il pagamento delle tasse immobiliari e dall'altra parte consente un più semplice regime di trasferibilità del bene. La qualifica di bene mobile o immobile è però ancorata a criteri tutt'altro che chiari, il parametro del 15 % dell'incremento del valore dell'immobile ai sensi della Circolare del 19 Dicembre 2013 non è un parametro di legge e non è di chiara applicazione;
- La situazione economica e patrimoniale del Cliente. La valorizzazione dell'energia venduta in rete è meno della metà di quanto si può ottenere dalla vendita al cliente e in più è molto difficile bypassare l'unità di consumo del cliente se il cliente non paga. La solvibilità a lungo termine del cliente può essere dunque un elemento fondamentale;

I presupposti da verificare preventivamente /3

- L'unicità dell'unità di consumo individuata e l'assenza di altri impianti di produzione di terzi o da fonte non rinnovabile. Nel sistema efficiente di utenza può esserci un solo soggetto produttore e una sola unità di consumo;
- L'eventuale disponibilità del Cliente ad avere dei servizi dal Produttore anche per la fornitura di energia dalla rete o da altri impianti integrativi come gli impianti di cogenerazione;
- La possibilità di godere di incentivi (detrazioni fiscali per gli impianti domestici, che possono essere garantite, se il cliente è anche proprietario dell'impianto di produzione, conto energia per gli impianti preesistenti già incentivati o certificati bianchi per impianti non industriali fino a 20 kW);
- La possibilità di ottenere finanziamenti agevolati (Sabatini bis o altri strumenti di credito agevolato), che è però quasi sempre legata al requisito che sia un impianto di autoproduzione dove il proprietario dell'impianto di produzione è anche Gestore/produttore.

Le differenti posizioni da allocare quando si vuole sviluppare uno schema SEU e le conseguenze

- Proprietario dell'impianto di produzione: chi sopporta gli oneri per la costruzione dell'impianto. Può essere il cliente finale, il Gestore/Produttore dell'Impianto o un soggetto terzo investitore. Se il soggetto che intende gestire l'impianto non intende sopportare gli oneri finanziari per la costruzione può essere un terzo che costruisce l'impianto e ne assume la proprietà successivamente locandolo al cliente finale o al soggetto gestore/produttore dell'impianto. Se il cliente finale è anche proprietario dell'impianto potrà godere di benefici come le detrazioni fiscali o l'accesso ai finanziamenti agevolati (come la Sabatini bis);
- Gestore/Produttore dell'impianto e titolare della licenza di officina (cioè colui che vende l'energia prodotta in sito al cliente) può essere il proprietario dell'impianto, o soggetto diverso dal proprietario dell'Impianto ad esempio nel caso di locazione dell'impianto. Se il Cliente finale coincide con il Gestore/Produttore dell'impianto l'impianto beneficerà del mancato pagamento degli importi a kWh dovuti per le accise;
- Cliente finale che consuma l'energia, e che ha la proprietà o la disponibilità sia dell'area dove è collocata l'unità di consumo che di quella dove è allocato l'impianto di produzione. I rapporti contrattuali fra il cliente finale e il Gestore/Produttore dell'impianto per la vendita dell'energia prodotta in sito sono liberamente determinabili e non soggetti alla disciplina regolatoria dell'Autorità;

Le differenti posizioni da allocare quando si vuole sviluppare uno schema SEU e le conseguenze /2

- Acquirente dell'energia dalla rete può essere il cliente finale ovvero il Gestore/Produttore o altro soggetto terzo che riceve mandato senza rappresentanza per l'acquisto per conto del cliente dell'energia dalla rete. Se l'acquirente dell'energia dalla rete è il produttore, il produttore dovrà aprire officina elettrica di acquisto e dovrà regolare i propri rapporti con il cliente secondo le normative relative alla vendita di energia (diritto di recesso del cliente, garanzia di qualità della vendita, assoggettamento al codice di condotta commerciale, etc.);
- Venditore alla rete dell'energia prodotta dall'impianto, può essere il Gestore/Produttore dell'impianto, ovvero il cliente finale, ovvero un soggetto terzo a cui è conferito mandato dal gestore/produttore. Lo scambio sul posto è possibile solo se il venditore dell'energia alla rete è il cliente finale. L'ottenimento di incentivi in tariffa fissa omnicomprensiva (come il quinto conto energia) o del ritiro dedicato è invece possibile solo se l'energia è venduta alla rete direttamente dal Gestore/Produttore dell'impianto.

Le tipologie di SEU che destano più interesse?

1. SEU con incentivi come la detrazione fiscale o il Conto energia;
2. Impianti non incentivati di potenza sino a 500 kW con scambio sul posto;
3. In presenza di clienti con cicli produttivi continui e livelli di consumo multipli rispetto al dimensionamento dell'impianto (ma non energivori) che garantiscono la possibilità di fare contratti di lunga durata per le loro caratteristiche di solvibilità e che hanno alti costi di approvvigionamento di energia.

SEU con incentivi come il Conto Energia o la detrazione fiscale

- Il SEU con detrazione fiscale è tipicamente un SEU in cui il Cliente finale è anche proprietario dell'impianto di produzione e gestisce dunque sia i prelievi che la vendita dell'eccedenza tramite il contratto di scambio sul posto;
- Il SEU ai sensi dei documenti dell'Autorità è compatibile con il Conto Energia, tant'è che con la Delibera 578/2013 l'Autorità ha anche modificato le regole applicative del secondo e terzo conto energia per consentire agli impianti in SEU con produttore diverso dal cliente di godere dei premi addizionali in caso di scambio sul posto. Va però evidenziata la reticenza del GSE a disciplinare l'argomento e a prendere posizione su tale trasformazione. Né nella proposta di regole applicative per il mantenimento degli incentivi in conto energia, né nelle regole applicative sui SEU si è data alcuna indicazioni sulle modalità e procedure per la trasformazione degli impianti incentivati in cessione totale in impianti in autoconsumo, senza perdere le tariffe incentivanti. Perché questa reticenza?
- La configurazione contrattuale per la vendita delle eccedenze in un impianto incentivato sarà condizionata dalla tipologia di incentivo. Se l'impianto è incentivato con una tariffa fissa omnicomprensiva (quinto conto) le eccedenze dovranno essere cedute direttamente dal produttore. Se l'impianto è in scambio sul posto (vedi impianti a premio in secondo e terzo conto) le eccedenze dovranno invece necessariamente essere cedute dal cliente che acquista il 100 % dell'energia prodotta.

Impianti non incentivati cui è applicabile lo scambio sul posto

- Si tratta di impianti con potenza fino a 500 kW se nuovi o fino a 200 kW se anteriori al 31 dicembre 2014;
- il cliente gestisce direttamente l'impianto di produzione o comunque acquista dal produttore il 100 % dell'energia prodotta, ivi compresa quella non auto-consumata e provvede quindi alla vendita delle eccedenze;
- La redditività di tali impianti si massimizza se il cliente gestisce direttamente l'impianto di produzione (anche se la proprietà è eventualmente del soggetto terzo), perché in tal caso si caratterizzano come impianti in autoproduzione e quindi se alimentati da fonte rinnovabile esenti anche dalle accise. Se il Cliente non vuole assumere oneri finanziari può farsi locare l'impianto da un terzo investitore;
- Altro elemento che può aiutare a massimizzare il rendimento è verificare che il dimensionamento dell'impianto sia tale da fare mantenere all'impianto la qualifica di bene mobile e evitare il pagamento delle tasse sugli immobili.
- Il Cliente può eventualmente valutare di fare in proprio l'investimento per ottenere strumenti di finanziamento agevolati come la sabatini bis.
- Se il Cliente e il Produttore sono soggetti diversi il contratto non potrà essere a lunghissimo termine, considerato che lo scambio sul posto è un contratto di durata annuale rinnovabile e non è detto che la disciplina regolatoria rimanga invariata.

Unità di consumo a ciclo continuo con clienti solvibili a lungo termine

- Il contratto sarà a lungo termine in quanto non fondato su strumenti incentivanti come lo scambio sul posto che potrebbero venire meno, ma sulla solvibilità e sulle caratteristiche di consumo del Cliente;
- Il regime di cessione dell'energia dipenderà molto dal rischio che intende prendersi il Cliente circa la continuità dei propri consumi, dal prezzo praticato, nonché dalla volontà o meno del Produttore di mantenere almeno la certezza dei ricavi di ritiro dedicato nel caso di mancato ritiro dell'energia da parte del Cliente;
- Considerato che se il 100 % dell'energia viene venduta al Cliente non è possibile il ritiro dedicato, e che non sempre il Cliente è disponibile a ritirare il 100 % dell'energia al prezzo maggiorato di vendita SEU, una soluzione intermedia può essere un take or pay per una % dell'energia prodotta, mantenendo comunque la vendita delle eccedenze in capo al Produttore.

Contrattualistica fra produttore e cliente finale all'interno di un SEU

Il Gestore/Produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapporti che hanno ad oggetto l'energia elettrica auto-consumata direttamente in sito.

Tali contratti non saranno soggetti quindi alla disciplina della vendita al dettaglio di energia elettrica (salvo il caso nel quale il produttore si faccia dare mandato dal cliente finale anche per curare i suoi prelievi dalla rete).

Il prezzo e le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di un insieme di rapporti contrattuali che comprenderà anche la messa a disposizione da parte del cliente finale al produttore dell'area dove il produttore andrà a installare l'impianto.

La tutela in caso di inadempimento

In caso di inadempimento del cliente finale non sembra prevista per il produttore la possibilità di disconnettere il cliente finale dalla rete pubblica. Dovranno quindi essere trovate altre forme di tutela, quali il deposito di una cauzione che abbia effetto dissuasivo sull'inadempimento, combinata eventualmente con la possibilità di rimuovere i moduli e le parti impiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo, oltre alla sospensione dell'autoconsumo.

Per la immissione in rete dell'energia viene utilizzato un contatore bidirezionale e come sopra rilevato il produttore non può interrompere la fornitura che può essere interrotta soltanto dai fornitori di energia prelevata dalla rete.

Se il produttore chiede al gestore di rete la attivazione di una connessione d'emergenza il produttore potrà interrompere l'alimentazione al cliente finale in autoconsumo. Se al cliente finale viene interrotta la fornitura interna in autoconsumo, il cliente si troverà a doversi rifornire dalla rete dove l'energia costa di più e in caso di mancato pagamento gli verrà (questa volta sì) disconnessa l'intera utenza in prelievo. Seppure con una valorizzazione molto bassa dell'energia il produttore potrà invece continuare a commercializzare attraverso la rete l'energia prodotta, utilizzando la connessione d'emergenza.

Modalità di individuazione del prezzo e vincoli relativi alla disponibilità delle aree

- Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare più stabilità ai ricavi del produttore è stabilire un minimo quantitativo di energia che deve essere comunque pagato dal cliente finale al fine di consentire l'ammortamento dell'impianto, indipendentemente che tale quantitativo di energia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questo sostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importo annuo minimo per l'energia e può avere, come effetto collaterale, la richiesta del cliente di durate contrattuali brevi (salvo casi particolari). Il prezzo dell'energia può essere determinato in valori assoluti fissi o come sconto rispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica.
- E' molto importante specificare nella determinazione del prezzo che al prezzo dovranno aggiungersi gli oneri fiscali e regolatori che il produttore supporterà per conto del cliente come di volta in volta modificati. Il produttore dovrà infatti anticipare le accise e (presumibilmente) la quota degli oneri di sistema da pagarsi sull'energia autoconsumata (a meno che questa non continui ad essere forfettizzata in aggiunta alla componente fissa degli oneri di sistema, come è previsto per il 2015). Grave incertezza in proposito viene dal fatto che l'Autorità con la Delibera 578/2014 si è riservata di determinare la proporzione fra oneri di sistema in misura fissa in misura variabile. Il rischio da ciò dipendente deve essere allocato sul cliente e questo è uno dei principali ostacoli commerciali alla diffusione dei SEU.
- Va poi ricordato che, sia l'area dove è situato l'impianto di produzione, sia l'area ove è situata l'unità di consumo devono rimanere per tutta la durata del rapporto contrattuale nella piena disponibilità del cliente finale. Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e vincolo in tal senso del cliente finale.

Le variabili ancora oggi non facili da gestire contrattualmente

- Il fatto che la redditività del SEU si fonda essenzialmente sulla esenzione dalla componente variabile degli oneri di sistema. Se gli oneri di sistema vengono spostati dalla componente variabile a quella fissa la convenienza per il cliente viene notevolmente ridotta. Le proposte dell’Autorità in questo senso sono dunque assai pericolose per il futuro dei SEU. Il legislatore dovrebbe stabilire un quadro di lungo periodo non solo come ha già fatto per determinare la % di esenzione dalla componente variabile degli oneri dei SEU, ma anche in relazione alla allocazione fra componente fissa e variabile dei SEU;
- Il fatto che lo scambio sul posto è un contratto di durata annuale e disposizioni sopravvenute potrebbero eliminarlo o cambiarne le condizioni. Anche in questo caso la definizione di uno spazio temporale garantito oltre l’anno sarebbe estremamente utile sia per chi fa gli investimenti sia per potere poi fare eventuali modifiche un domani evitando contenziosi e fasi di incertezza normativa;
- Il fatto che non è chiaramente definito quando gli impianti fotovoltaici sono beni mobili e immobili e questo crea una grave incertezza sia sui costi (cioè sul pagamento o meno delle tasse immobiliari) che sul regime di trasferibilità dei beni e sulle garanzie apponibili sugli stessi (pegno o ipoteca). Questa incertezza e difficoltà è stata riconosciuta anche di recente dal Ministero, si spera dunque in un intervento;
- Il GSE dovrebbe con chiarezza indicare con quali modalità gli impianti incentivati in cessione totale possono trasformarsi in impianti in autoconsumo. Indicazioni in proposito sinora sono state date soltanto dall’Autorità per L’Energia nel Testo Unico Produzione Elettrica e nei documenti di consultazione.